



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocrelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.35

News per i Clienti dello studio

Del 1 luglio 2020

Ai gentili clienti
Loro sedi

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Bonus baby sitting: ultimi chiarimenti INPS

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare n. 73 del 17.6.2020, l'INPS ha fornito indicazioni riguardo **all'utilizzo del bonus per i servizi di baby sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi** integrativi per l'infanzia (artt. 23 e 25 del DL 18/2020 convertito e art. 72 del DL 34/2020), precisando che: i) **l'importo massimo erogabile** (1.200,00 euro o 2.000,00 euro a seconda del soggetto richiedente) **è complessivo**, ossia deve essere verificato tenendo conto di quanto eventualmente già percepito nella prima fase dell'emergenza; ii) data l'incompatibilità tra il bonus e il congedo COVID, qualora sia stata **fatta richiesta di periodi di congedo autorizzati per un periodo inferiore a 15 giorni, il bonus spetta per l'importo residuo** (600,00 euro o 1.000,00 euro). **Se i giorni di congedo autorizzati fossero superiori a 15, la fruizione del bonus sarà preclusa; iii) la misura è fruibile anche dai lavoratori in smart working** o che fruiscono del congedo di maternità, del congedo parentale o delle ferie. Si ricorda, infine, che l'erogazione avviene in **modo differente a seconda della finalità per la quale il bonus viene richiesto: i) per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell'infanzia**, la somma **verrà accreditata direttamente al richiedente**, previo invio della documentazione comprovante la predetta iscrizione e i periodi della stessa, **che non potranno essere successivi al 31 luglio 2020;** ii) **per i servizi di baby sitting**, la somma spettante **viene erogata tramite Libretto Famiglia** (messaggio INPS n. 1465/2020), previa registrazione del genitore beneficiario utilizzatore e del prestatore sulla piattaforma delle prestazioni occasionali. Sul punto, l'INPS precisa che, **in caso di convivenza, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby sitting** remunerate mediante il bonus in argomento, in quanto **per tali soggetti opera la presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare.**



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocrelli.it
info@studiomocrelli.it

Premessa

L'art. 23 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") **ha previsto che dal 5.3.2020** (data di inizio della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole) **al 31.7.2020, in alternativa alla possibilità di fruire del congedo COVID-19**, è possibile richiedere **un bonus per i servizi di baby sitting** per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Osserva

In alternativa, **il bonus è erogato per l'iscrizione**, da provare con idonea documentazione, a:

- **centri estivi**;
- **servizi integrativi per l'infanzia** (di cui all'art. 2 del DLgs. 13.4.2017 n. 65);
- **servizi socio-educativi territoriali**;
- **centri con funzione educativa** e ricreativa;
- **servizi integrativi o innovativi** per la prima infanzia.

La **misura può essere richiesta a partire dal 17.3.2020 e trova applicazione con effetto retroattivo.**

Con la recente circolare n. 73 del 17.6.2020. l'INPS ha fornito **taluni chiarimenti riguardo l'incompatibilità tra:**

- la **fruizione del bonus per i servizi di baby sitting** e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia (artt. 23 e 25 del DL 18/2020, conv. L. 24.4.2020 n. 27, come in seguito modificati dall'art. 72 del DL 34/2020, c.d. "Rilancio") e;
- lo **specifico congedo COVID-19**.

Misura e soggetti beneficiari

Il bonus per i servizi di baby sitting spetta ai **lavoratori pubblici e privati che siano genitori**, anche affidatari, di:

- **figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5.3.2020** (data di chiusura dei servizi scolastici);
- figli di **età superiore a 12 anni affetti da handicap** in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il bonus spetta, nel **limite massimo complessivo di 1.200,00 euro**, ai:

- ✓ lavoratori **dipendenti**;
- ✓ lavoratori iscritti alla **Gestione separata**;
- ✓ lavoratori **autonomi iscritti all'INPS**;
- ✓ lavoratori **autonomi non iscritti all'INPS** (subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive Casse previdenziali, del numero di beneficiari).

Inoltre, il bonus **può essere erogato nel limite massimo di 2.000,00 euro** per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, **appartenenti alla categoria di:**

- ✓ **medici;**
- ✓ **infermieri;**
- ✓ **tecnici di laboratorio** biomedico;
- ✓ **tecnici di radiologia** medica e operatori sociosanitari;
- ✓ **personale del comparto sicurezza**, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Osserva

Il limite massimo sta a significare che, nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d'età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, **dovento indicare un importo parziale per ciascun minore** (circ. INPS 24.3.2020 n. 44).

Se i genitori non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il **beneficio deve essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive col minore** (circ. INPS 24.3.2020 n. 44).

Osserva

Il bonus spetta a condizione che **nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, **con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.**

Incompatibilità tra il bonus e il congedo COVID-19

Il **bonus in esame è**, per espressa previsione della norma, **alternativo al congedo specifico COVID-19** (inizialmente fissato in 15 giorni di astensione dal lavoro, successivamente elevati a 30 dal DL 34/2020). In proposito, l'INPS chiarisce che **occorre trattare distintamente il caso in cui il soggetto**, al momento della domanda, **non abbia richiesto il congedo COVID-19**, da quello in cui ne **abbia fatto richiesta e sia stato autorizzato a fruirne.**

Osserva

Nel primo caso, il **bonus può essere corrisposto nel suo importo massimo. Diversamente, qualora sia stata fatta richiesta di periodi di congedo autorizzati:**

- ➔ **per un periodo inferiore a 15 giorni**, il genitore richiedente potrà beneficiare dell'importo residuo del bonus, **pari a 600,00 euro** (o 1.000,00 euro, se appartenente al settore sanitario);

→ per **un periodo superiore a 15 giorni**, la fruizione del bonus **sarà preclusa senza possibilità di rinunciare ai periodi di congedo effettivamente fruiti**.

Il bonus per i servizi di baby sitting è, invece, **cumulabile con il contributo asili nido** di cui all'art. 3 del DPCM 17.2.2017, se fruito per servizi di baby sitting (messaggio INPS 1.4.2020 n. 1447), mentre è **incompatibile con la fruizione**, nei medesimi periodi, **del bonus asilo nido** (art. 1 co. 355 della L. 232/2016).

Osserva

Nessuna preclusione al riconoscimento della misura in esame, invece, **per i lavoratori in smart working** o che **fruiscono del congedo di maternità, del congedo parentale o delle ferie**.

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione delle somme

L'accesso alla domanda on line è **disponibile nella homepage del sito www.inps.it**, nell'apposita sezione dedicata.

Osserva

Il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS con PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o **Carta nazionale dei servizi (CNS)**.

Si ricorda, infine, che l'erogazione avviene in **modo differente a seconda della finalità per la quale il bonus viene richiesto**:

→ **per i servizi di baby sitting**, la somma spettante **viene erogata tramite Libretto Famiglia** (messaggio INPS n. 1465/2020), previa registrazione del genitore beneficiario utilizzatore e del prestatore sulla piattaforma delle prestazioni occasionali.

Osserva

Sul punto, l'INPS precisa che, **in caso di convivenza**, i **familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby sitting** remunerate mediante il bonus in argomento, in quanto **per tali soggetti opera la presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare**.

→ **per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell'infanzia**, la somma **verrà accreditata direttamente al richiedente**, previo invio della documentazione comprovante la predetta iscrizione e i periodi della stessa, **che non potranno essere successivi al 31 luglio 2020**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti